

**Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2017, n. 16-4733
Disciplina della riproduzione animale. Parziale modifica della Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2014, n. 33-7300 e approvazione degli orientamenti per il Piano di intervento nel settore della riproduzione animale.**

A relazione degli Assessori Ferrero, Saitta:

Visto il Regolamento (UE) 1012/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingrosso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento UE n. 652/2014, le direttive 89/608 e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali").

Visto il Regolamento (UE) n 176/2010 della Commissione del 2 marzo 2010, che modifica l'allegato D della Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie.

Vista la legge 11 marzo 1974 n. 74, modificazioni ed integrazioni della Legge 25 luglio 1952, n 109 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali e s.m.i.

Vista la legge 15 gennaio 1991 n. 30 recante "disciplina della riproduzione animale".

Vista la legge 3 agosto 1999 n. 280: modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Visto il Decreto Interministeriale 19 luglio 2000 n. 403 recante: approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale che, fra l'altro, prevede specifici adempimenti per le Regioni per quanto si riferisce:

1. al rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle stazioni di monta pubblica, degli impianti adibiti alla produzione e distribuzione del materiale seminale per l'inseminazione artificiale, dei gruppi di raccolta e dei centri di produzione di embrioni;
2. alla pratica dell'inseminazione artificiale;
3. ai controlli ed alla vigilanza sull'esistenza ed il mantenimento dei requisiti e degli obblighi inerenti le strutture e gli operatori della riproduzione animale;
4. alla modulistica ed al flusso delle informazioni.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2014, n. 33-7300 che modifica le istruzioni per l'applicazione in Piemonte del D.M. n. 403 del 19 luglio 2000 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30 del 15 gennaio 1991 concernente la disciplina della riproduzione animale", già approvate con D.G.R. n. 36-10017 del 10/11/2008.

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23, art. 8, comma 1 che dispone la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di cui alla legge regionale 10 luglio 1999 n. 17 relativa a riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca,

che all'art. 2 comma 1. lettera o) trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino.

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al testo delle istruzioni approvate con D.G.R. 24 marzo 2014, n. 33-7300, in particolare allo scopo di:

- modificare, a seguito della riallocazione delle funzioni, la denominazione degli Enti coinvolti nelle diverse procedure autorizzative;
- precisare l'impiego dei certificati di intervento fecondativo negli allevamenti bovini sottoposti a controlli funzionali.

Considerato inoltre di approvare gli orientamenti per la predisposizione del piano dei controlli, spettanti alle ASL, in materia di riproduzione animale previsto dal punto 5.6 dell'allegato alla DGR 24 marzo 2014, n. 33-7300 predisposto dalla Direzione Sanità.

Attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

1. di modificare, nel testo dell'allegato alla D.G.R. 24 marzo 2014, n. 33-7300, le definizioni "Settore Agricoltura della Provincia" o "Provincia" con la seguente "Struttura Temporanea della Direzione Regionale Agricoltura";
2. di modificare i punti 3.11 e 5 delle istruzioni per l'applicazione in Piemonte del Decreto Interministeriale 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale", approvate con la D.G.R. 24 marzo 2014, n. 33-7300, con i punti 3.11 e 5 contenuti nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato 1);
3. di inserire il punto 6: "Centri di magazzinaggio dello sperma bovino" alle istruzioni per l'applicazione in Piemonte del Decreto Interministeriale 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale", approvate con la D.G.R. 24 marzo 2014, n. 33-7300, contenuto nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato 1);
4. di approvare gli orientamenti per la predisposizione del Piano di intervento nel settore della riproduzione animale, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato 2), demandando l'approvazione del documento tecnico del Piano alla Direzione regionale Sanità.

- di dare atto che la deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.